



Istituto Comprensivo Statale “Vico II Fontanelle-Giovanni Paolo II”

Via Bovino, snc – 71026 Deliceto (FG)

Cod. Meccanografico FGIC88300C – Tel. 0881-886920

C.F. 94115070719 – mail: fgic88300c@istruzione.it – PEC: fgic88300c@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

*AGGIORNATO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO
AMMINISTRATIVO CONTABILE*

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 09 febbraio 2023

Regolamento per l'affidamento degli incarichi agli esperti esterni

VISTO il T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 art.10;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell' 8 marzo 1999, artt. 8 e 9;
VISTO l'Art. 45 del D.I. 129/2018, che, al comma 2, lett. h), prevede la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO l'Art. 44 D.I.129/2018 "*Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale*";
VISTO l'Art. 48 D.I.129/2018 "*Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività negoziale*";
VISTO l'Art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01 "*Gestione delle risorse umane*";
VISTO il D.I. 12.10.1995, n. 336 "*Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione*";
VISTA la Circ. 02/02/2009, n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali "*Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali*";
VISTA la Legge 06/08/08 n. 133, art. 46 "*Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*";
VISTO il CCNL del comparto scuola vigente;
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON e la successiva "errata-corrige" Prot. AOODGEFID35926 del 21/09/2017;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO l'Art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994
VISTO il D. Lgs. n.165 del 31 marzo 2001 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO NECESSARIO che le istituzioni scolastiche autonome, siano tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme di cui in premessa prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti degli incarichi formali agli esperti interni a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

Art.1 OGGETTO

L'Istituto Comprensivo "Vico II Fontanelle – Giovanni Paolo II" di seguito indicato per brevità "ISTITUTO", ricorre all'adozione del presente REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI che, **adottato dal Consiglio d'Istituto costituisce parte integrante del regolamento di Istituto.**

Art.2 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento Interno, redatto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme vigenti in materia ed indicate in premessa, individua i principi, le modalità e le regole per gli affidamenti degli incarichi formali agli esperti esterni, a mezzo della stipula

- di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nell'ambito della programmazione didattica annuale, per particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
2. A tali regole l'Istituto intende conformarsi, in ottemperanza alla prescrizioni dettate dal Legislatore nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità.
 3. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti col POF e con le disponibilità finanziarie programmate.
 4. Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario **accertare l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.**
 5. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e dei Progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale ed eventuali variazioni, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni.
 6. Ai sensi **dell'art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018:**
l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare particolari progetti didattici, realizzare specifici programmi di ricerca e sperimentazione e sviluppo professionale in coerenza con il PTOF.
Viene affidata al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art.3 REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

1. Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto, tenuto conto dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento, delega al Dirigente scolastico la disciplina specifica, le corrette procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.
2. L'esperto esterno potrà essere individuato tra le seguenti tipologie di personale in relazione ai requisiti professionali e alle competenze richieste:
 - **personale docente o ATA statale (es. assistente tecnico)**, regolarmente autorizzato, in servizio presso altre scuole del territorio;
 - **personale in possesso del titolo di studio specifico** per la prestazione richiesta, con priorità per i possessori dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria;
 - **titoli culturali e professionali coerenti con la prestazione richiesta;**
 - **curriculum professionale attestante esperienze pregresse**, positivamente valutate, nello stesso campo o in altri affini, maturate in scuole, preferibilmente dell'ordine del primo ciclo, in altre istituzioni, in associazioni o cooperative sociali di servizi educativi.
 - personale il cui curriculum vitae documenti il possesso delle competenze richieste.

- **esperti operanti** presso Associazioni, Cooperative o Enti di tipo specialistico presenti sul territorio.
3. Gli esperti devono, di norma, essere in possesso di titolo di studio di livello universitario idoneo alla fattispecie della prestazione professionale richiesta.
 4. Si potrà prescindere dal possesso della laurea in caso di stipula di contratti d'opera che possano essere svolti da soggetti che esercitino attività specialistica e risultino iscritti presso albi o appartengano ad ordini professionali, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, dell'informatica o robotica, esperti con esperienza nei Progetti PON o PSND, ferma restando la necessità di adeguata documentazione in merito alla specifica esperienza maturata nel settore o di comprovata esperienza nell'ambito professionale o tecnologico richiesto dal bando.

Art. 4 **PROCEDURA DI SELEZIONE**

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

1. Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali; Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.
2. Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare **una scelta discrezionale dell'esperto** esterno/professionista allorquando ricorrano i presupposti quali il **rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica**;
3. Attraverso la **richiesta ad associazioni specifiche** riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
4. Per attività fungibili e compatibili di insegnamento (corsi di recupero e/o approfondimento) attraverso lo scorrimento delle graduatorie interne d'istituto prima, seconda e terza fascia;
5. Attraverso apposite selezioni con avvisi pubblici con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
6. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la **pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa**.
7. **L'avviso**, di massima, dovrà contenere:
 - l'ambito disciplinare di riferimento;
 - il numero di ore di attività richiesto;
 - la durata dell'incarico;
 - L'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
 - Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

8. Per quanto riguarda i **criteri di selezione dei titoli** (di studio e professionali) sarà fatto riferimento a quelli adottati dalle **vigenti disposizioni del MIUR** in merito all'assunzione del Personale Docente nelle Scuole Pubbliche. Mentre i requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi saranno oggetto di valutazione; l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante viene contemplata.
9. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare **un'apposita commissione**.
10. La commissione predispose a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di partecipazione di un **unico aspirante**, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
11. La **graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico**.
12. La graduatoria è pubblicata **nell'albo dell'istituzione scolastica**, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
13. E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003.

Art.5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione del compenso relativo alle prestazioni degli Esperti esterni individuati quali destinatari dei singoli contratti verrà di volta in volta effettuata dal D.S., secondo le **vigenti disposizioni di legge in materia di formazione (CCNL/Comparto Scuola - tariffe professionali) ed in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto**, stabilendo comunque l'importo massimo orario lordo da corrispondere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e, sempre, in maniera omnicomprensiva di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge.
2. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha la facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.
3. Può anche essere prevista una **misura forfettaria dei compensi**, ove la stessa risulti più conveniente all'Amministrazione.
4. **Con gli esperti non si instaura in nessun caso un rapporto di lavoro connotabile quale dipendente** ed in relazione alle prestazioni rese non compete agli stessi alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art.6 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. **Il contratto deve essere redatto per iscritto** e sottoscritto dal D.S. e dall'esperto esterno, a pena di nullità.

3. Il contratto deve sempre prevedere la condizione che ponga a carico dell'esperto esterno la copertura assicurativa infortuni e R.C. e qualsivoglia altra garanzia assicurativa.
4. Nel contratto devono essere specificati:
 - L'oggetto della prestazione;
 - I termini di inizio e conclusione della presente;
 - Il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
5. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
6. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterno è quello di rapporto privatistico qualificato come **prestazione d'opera intellettuale**. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli **artt. 2222 e seguenti del codice civile**.
7. Presso il **sito dell'Istituto Scolastico** sono visibili – oltre che nelle apposite aree progettuali – in **albo online e in Amministrazione Trasparente** gli incarichi ed i contratti stipulati per il personale interno ed esterno ai sensi della normativa vigente.

Art.7

CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti con gli Esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art.45 comma 2 lett. H del D.I. n.129/2018 e del D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale interno per inesistenza di specifiche competenze professionali o che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro o per cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art.8

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra P.A. è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le previsioni dell'art.53 del citato D.Lgs. 165/2001. aggiornato dalla L.190/2012.

Art.9
VALIDITÀ'

Il presente Regolamento ha **durata e validità illimitata**; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione <https://www.istituocomprensivodeliceto.edu.it/>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ottone Perrina
(FIRMATO DIGITALMENTE)